

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

I<sup>a</sup> SEZIONE

L.N.P.

### COMUNICATO UFFICIALE N. 72/CGF

(2009/2010)

#### TESTO DELLA DECISIONE RELATIVA AL COM. UFF. N. 152/CGF – RIUNIONE DEL 20 MARZO 2009

##### 1° Collegio composto dai Signori:

Avv. Carlo Porceddu – Presidente; Avv. Lorenzo Attolico, Prof. Vincenzo Fortunato – Componenti; Ing. Marino Gianandrea – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario

- 1) RICORSO DEL SIG. BERTA ANDREA, DIRIGENTE PARMA F.C. S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE FINO AL 30.6.2009 ED AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTAGLI SEGUITO GARA PARMA/TREVISO DELL'8.3.2009**  
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 216 del 10.3.2009)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 216 del 10.3.2009 ha inflitto al signor Berta Andrea, all'esito della gara di cui in epigrafe, le sanzioni:

- dell'inibizione fino al 30.6.2009;
- dell'ammenda di €5.000,00.

Tale decisione veniva assunta per il comportamento tenuto dal signor Berta durante la gara Parma/Treviso dell'8.3.2009, per essere entrato nel recinto di giuoco senza autorizzazione rivolgendo pesanti insulti agli Ufficiali di gara, e per aver, al termine di quest'ultima, rivolto ad un collaboratore della Procura Federale una frase minacciosa cingendogli il collo con un braccio.

Avverso tale provvedimento il signor Berta Andrea ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto dell'11.3.2009, formulando contestuale richiesta degli "Atti Ufficiali".

Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, il ricorrente, con nota trasmessa il 19.3.2009, inoltrava formale rinuncia all'azione.

La Corte premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi La C.G.F. preso atto della rinuncia, al ricorso come sopra proposto dal signor Berta Andrea dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**2) RICORSO DEL SIG. MELLI ALESSANDRO, DIRIGENTE PARMA F.C. S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTAGLI SEGUITO GARA PARMA/TREVISO DELL'8.3.2009** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 216 del 10.3.2009)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 216 del 10.3.2009 ha inflitto al signor Melli Alessandro, all'esito della gara di cui in epigrafe, la sanzione dell'ammenda di €5.000,00.

Tale decisione veniva assunta per il comportamento tenuto dal signor Melli durante la gara Parma/Treviso dell'8.3.2009, per essersi rifiutato di indicare al collaboratore della Procura Federale l'identità di altro dirigente della società che aveva da poco rivolto espressioni insultanti nei confronti degli Ufficiali di gara..

Avverso tale provvedimento il signor Melli Alessandro ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto dell'11.3.2009, formulando contestuale richiesta degli "Atti Ufficiali".

Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, il ricorrente, con nota trasmessa il 19.3.2009, inoltrava formale rinuncia all'azione.

La Corte premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dal signor Melli Alessandro dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**3) RICORSO DELL'A.S. ROMA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE DE ROSSI DANIELE SEGUITO GARA ROMA/UDINESE DELL'8.3.2009** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 215 del 10.3.2009)

All'esito dell'esame della documentazione relativa alla gara Roma/Udinese dell'8.3.2009, valevole per il Campionato di Serie A, Stagione Sportiva 2008/2009, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, con decisione pubblicata nel Com. Uff. n. 215 del 10.3.2009, ha inflitto al calciatore Daniele De Rossi, tesserato per la A.S. Roma S.p.A., la squalifica per 2 giornate effettive di gara, l'ammonizione e l'ammenda di € 1.000,00 "*per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; sanzione aggravata perché capitano della squadra (sesta sanzione)*" e "*per avere, al 23° del secondo tempo, rivolto all'Arbitro espressioni insultanti*".

Avverso tale decisione hanno proposto ricorso, ai sensi dell'art. 37, comma 7, C.G.S., il calciatore signor Daniele De Rossi e la A.S. Roma S.p.A., i quali hanno sostenuto, in sintesi: *(i)* che l'unica parola rivolta all'arbitro era di carattere gergale e non ingiuriosa e che, quanto accaduto successivamente, era stato frutto di un fraintendimento in quanto il De Rossi, con le frasi refertate, aveva inteso rivolgersi non all'arbitro ma all'avversario Inler il quale era stato determinante per la sua espulsione; in relazione a questa seconda circostanza chiedevano la riduzione della sanzione; *(ii)* che successivamente si è verificato un fraintendimento, in quanto il De Rossi non si sarebbe rivolto all'arbitro Tagliavento, apostrofandolo con le parole "*pezzo di merda*", ma all'avversario Inler dicendogli "*alzati pezzo di merda*"; *(iii)* che essendo stato determinante per l'espulsione del giocatore il fraintendimento in ordine alla seconda offesa, la sanzione inflitta andrebbe ridotta.

Alla riunione di questa Corte di Giustizia Federale, tenutasi in data 20.3.2009, sono presenti il ricorrente, personalmente, nonché il direttore sportivo della A.S. Roma S.p.A. e l'avv. Antonio Conte.

L'avv. Conte si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nel proprio reclamo e chiede di depositare n. 2 dichiarazioni rilasciate dai giocatori Christian Panucci e Matteo Brighi tesserati per la stessa società ricorrente, facendo presente che gli stessi sono disposti a confermare personalmente quanto dichiarato, nonché i riflessi fotografici diretti a dimostrare il reale svolgimento dei fatti.

In ordine alle richieste istruttorie, la Corte ammette il deposito della documentazione prodotta e rigetta l'istanza di audizione dei testi Panucci e Brighi.

La Corte ritiene di respingere il ricorso per i motivi che seguono.

Preliminarmente è necessario precisare che la Corte si è riunita prima ancora dell'inizio dell'udienza, al fine di ottenere chiarimenti sul referto di gara da parte dell'arbitro dell'incontro signor Tagliavento. Ed invero in base a quanto indicato dall'Arbitro in tale documento non si evince quale sia stata la specifica condotta che ha determinato l'espulsione del giocatore De Rossi. Il Direttore di gara, contattato telefonicamente, ha riferito che l'espulsione era stata comminata per una espressione ingiuriosa rivoltagli dal De Rossi e che le ulteriori frasi offensive refertate erano state irrilevanti ai fini dell'applicazione della sanzione perché successive alla stessa.

La Corte considerate le precisazioni fornite dal Direttore e valutata l'irrilevanza delle motivazioni delle ricorrenti, ritiene corretta la decisione del Giudice Sportivo, il quale ha applicato la circostanza aggravante costituita dalla qualità di capitano del De Rossi e ha comminato la sanzione di 2 giornate di squalifica, così come stabilita dall'articolo 19, comma 4, lett. a), C.G.S..

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S. Roma S.p.A. di Roma. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

## **2° Collegio composto dai Signori:**

Avv. Carlo Porceddu – Presidente; Avv. Lorenzo Attolico, Dott. Umberto Maiello – Componenti; Ing. Marino Gianandrea – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario

### **4) RICORSO DEL F.C. JUVENTUS AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE ESPOSITO SIMONE SEGUITO GARA CAMPIONATO PRIMAVERA TIM – TROFEO GIACINTO FACCHETTI - GENOA/JUVENTUS DEL 08.03.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 217 del 10.03.2009)**

Con decisione pubblicata mediante il Com. Uff. n. 217 del 10.3.2009, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti ha applicato nei confronti di Simone Esposito, calciatore tesserato in favore della società Juventus F.C. S.p.A., la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara *“perché, al termine dell'incontro, si portava presso un assistente e gli rivolgeva applauso irridente, contestualmente proferendo locuzione ingiuriosa, reiterando acclamazione di scherno..”*. Avverso la decisione del giudice di prime cure, ha interposto reclamo, anche nell'interesse del proprio tesserato, la Juventus F.C. S.p.A., all'uopo deducendo la sproporzione della sanzione applicata rispetto ai fatti in contestazione.

Sulla scorta del descritto costruito giuridico, la società reclamante ha, quindi, concluso per una parziale riforma della decisione impugnata, con conseguente attenuazione della sanzione mediante riduzione ad una sola giornata di squalifica.

Il ricorso è infondato e, pertanto, va respinto.

Vale, anzitutto, premettere che alcun dubbio residua sull'esatta dinamica dei fatti, puntualmente ricostruiti nel rapporto dell'assistente dell'arbitro, assistito, com'è noto, da fede privilegiata.

D'altro canto, la stessa società reclamante sul punto non ha formulato alcuna contestazione.

Ed, invero, mette conto evidenziare, coerentemente con le univoche risultanze del suddetto rapporto, che il predetto calciatore, avvicinandosi all'assistente dell'arbitro ed applaudendo in modo ironico gli diceva *“bravi, bravi, siete una terna vergognosa. Andate ad arbitrare i pulcini che è meglio”*. Usciva poi dal campo, applaudendo ancora una volta e rivolto nuovamente all'assistente dell'arbitro gli diceva: *“siete tre deficienti”*.

Del pari può ritenersi ampiamente acclarata la piena imputabilità al ricorrente della descritta condotta illecita, anche cioè sotto il profilo della sua partecipazione psichica, senza che, ai suddetti fini, possa assumere rilievo, quale esimente ovvero anche solo come attenuante, la dedotta “enfasi agonistica” in cui il prevenuto, suo malgrado, si sarebbe trovato.

Questa Corte ha più volte ribadito che la puntuale cura dell’obbligo di contenere i propri impulsi emotivi, onde evitare che degenerino in scomposte reazioni di protesta, costituisce un comportamento incondizionatamente esigibile da ogni tesserato.

In altri termini le condotte *de quibus* ricadono nella sfera di piena signoria di tali soggetti e, pertanto, vanno necessariamente governate con un appropriato autocontrollo.

Quanto poi alla misura della sanzione inflitta, la Corte ritiene, contrariamente a quanto dedotto, che la sanzione applicata sia proporzionata alla natura ed alla gravità dei fatti commessi in ragione dell’insistita azione irriguardosa posta in essere dal signor Esposito che, oltre ad avere tenuto un atteggiamento decisamente irriverente nei confronti degli Ufficiali di gara, ripetutamente applaudendoli in modo ironico, ha pronunciato nei loro confronti espressioni di scherno, mettendone in dubbio la competenza professionale, e perfino frasi di chiaro contenuto ingiurioso.

A fronte delle descritte risultanze non si può non convenire sull’adeguatezza della sanzione disciplinare applicata dal Giudice di prime cure, che assorbe in sé, nell’ambito del giudizio di bilanciamento di tutte le circostanze del caso concreto, i profili di attenuazione della pena riconducibili alla giovane età del calciatore ed all’assenza di precedenti, profili ai quali non può essere accordata ulteriore rilevanza – nei termini richiesti – a fronte della divisata gravità dei fatti in contestazione.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal F.C. Juventus di Torino. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**5) RICORSO DEL F.C. JUVENTUS AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE DAUD AYUB SEGUITO GARA CAMPIONATO PRIMAVERA TIM – TROFEO GIACINTO FACCHETTI - GENOA/JUVENTUS DEL 08.03.2009** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 217 del 10.03.2009)

Con decisione pubblicata mediante il Com. Uff. n. 217 del 10.3.2009, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti ha applicato nei confronti di Ayub Daud, calciatore tesserato in favore della società Juventus F.C. S.p.A., la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara “*per aver rivolto al Direttore di gara espressioni irriguardose ed ingiuriose*”.

Avverso la decisione del giudice di prime cure, ha interposto reclamo, anche nell’interesse del proprio tesserato, la Juventus F.C. S.p.A., all’uopo deducendo la sproporzione della sanzione applicata rispetto ai fatti in contestazione.

Sulla scorta del descritto costruito giuridico, la società reclamante ha, quindi, concluso per una parziale riforma della decisione impugnata, con conseguente attenuazione della sanzione mediante riduzione ad una sola giornata di squalifica.

Il ricorso è infondato e, pertanto, va respinto.

Vale, anzitutto, premettere che alcun dubbio residua sull’esatta dinamica dei fatti, puntualmente ricostruiti nel rapporto dell’arbitro, assistito, com’è noto, da fede privilegiata.

D’altro canto, la stessa società reclamante sul punto non ha formulato alcuna contestazione.

Del pari può ritenersi ampiamente acclarata la piena imputabilità al ricorrente della descritta condotta illecita, anche cioè sotto il profilo della sua partecipazione psichica, senza che, ai suddetti fini, possa assumere rilievo, quale esimente ovvero anche solo come circostanza attenuante, la dedotta “enfasi agonistica” in cui il prevenuto, suo malgrado, si sarebbe trovato.

Questa Corte ha più volte ribadito che la puntuale cura dell’obbligo di contenere i propri impulsi emotivi, onde evitare che degenerino in scomposte reazioni di protesta, costituisce un comportamento incondizionatamente esigibile da ogni tesserato.

In altri termini le condotte *de quibus* ricadono nella sfera di piena signoria di tali soggetti e, pertanto, vanno necessariamente governate con un appropriato autocontrollo.

Quanto poi alla misura della sanzione inflitta, la Corte ritiene, contrariamente a quanto dedotto, che la sanzione applicata sia proporzionata in ragione della complessiva condotta del signor Ayub Daud, che oltre ad avere tenuto un atteggiamento platealmente irrispettoso nei confronti dell'Arbitro, ha pronunciato al suo indirizzo frasi di contenuto ingiurioso.

A fronte delle descritte risultanze non si può non convenire sulla adeguatezza della sanzione disciplinare applicata dal Giudice di prime cure, che assorbe in sé, nell'ambito del giudizio di bilanciamento di tutte le circostanze del caso concreto, i profili di attenuazione della pena riconducibili alla giovane età del calciatore ed all'assenza di precedenti, profili ai quali non può essere accordata ulteriore rilevanza – nei termini richiesti – a fronte della divisata gravità dei fatti in contestazione.

Conclusivamente, ribadite le svolte considerazioni, il ricorso va respinto e, per l'effetto, s'impone l'incameramento della tassa versata.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal F.C. Juventus di Torino. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**6) RICORSO DELL' F.C. JUVENTUS AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMENDA DI €250.00 INFLITTA AL SIG. MADDALONI MASSIMILIANO SEGUITO GARA CAMPIONATO PRIMAVERA TIM – TROFEO GIACINTO FACCHETTI - GENOA/JUVENTUS DEL 08.03.2009**  
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 217 del 10.03.2009)

Con decisione pubblicata mediante il Com. Uff. n. 217 del 10.3.2009, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti ha applicato nei confronti di Massimiliano Maddaloni, allenatore tesserato in favore della società Juventus F.C. S.p.A., le sanzioni della squalifica per 2 giornate effettive di gara e dell'ammenda di €250,00 *“perché, al termine della gara e nelle adiacenze degli spogliatoi, si avvicinava all'arbitro, cui rivolgeva reiterate locuzioni irrispettose ed addebiti di parzialità; recidivo”*.

Avverso la decisione del giudice di prime cure, ha interposto reclamo, anche nell'interesse del proprio tesserato, la Juventus F.C. S.p.A., all'uopo deducendo la sproporzione della sanzione applicata rispetto ai fatti in contestazione.

Sulla scorta del descritto costruito giuridico, la società reclamante ha, quindi, concluso per una parziale riforma della decisione impugnata, con conseguente annullamento della statuizione recante la squalifica.

Il ricorso è infondato e, pertanto, va respinto.

Vale, anzitutto, premettere che alcun dubbio residua sull'esatta dinamica dei fatti, puntualmente ricostruiti nel rapporto dell'arbitro, assistito, com'è noto, da fede privilegiata.

D'altro canto, la stessa società reclamante sul punto non ha formulato alcuna contestazione.

Ed, invero, mette conto evidenziare, coerentemente con le univoche risultanze del suddetto rapporto, che il predetto allenatore *“a fine gara ..... mentre rientrava negli spogliatoi mi si avvicinava e mi diceva: sei stato scandaloso, complimenti, i goal erano irregolari ed in fuorigioco, hai rovinato la gara, sei stato scandaloso. E' ora di finirla con questi arbitraggi. Continuava con queste proteste fino all'ingresso nello spogliatoio”*..

Del pari può ritenersi ampiamente acclarata la piena imputabilità al ricorrente della descritta condotta illecita, anche cioè sotto il profilo della sua partecipazione psichica, senza che, ai suddetti fini, possa assumere rilievo, quale esimente ovvero anche solo come circostanza attenuante, la dedotta *“enfasi agonistica”* in cui il prevenuto, suo malgrado, si sarebbe trovato.

Questa Corte ha più volte ribadito che la puntuale cura dell'obbligo di contenere i propri impulsi emotivi, onde evitare che degenerino in scomposte reazioni di protesta, costituisce un comportamento incondizionatamente esigibile da ogni tesserato.

In altri termini le condotte de quibus ricadono nella sfera di piena signoria di tali soggetti e, pertanto, vanno necessariamente governate con un appropriato autocontrollo.

Quanto poi alla misura della sanzione inflitta, la Corte ritiene, contrariamente a quanto dedotto, che le sanzioni applicate siano proporzionata alla natura ed alla gravità dei fatti commessi in ragione dell'insistita azione irriuardosa posta in essere dal signor Maddaloni, peraltro già recidivo, la cui condotta dovrebbe vieppiù essere ispirata da rigorosa correttezza in ragione del delicato settore (giovanile) in cui esplica la sua attività.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal F.C. Juventus di Torino.  
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Carlo Porceddu

-----

**Publicato in Roma il 18 novembre 2009**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete